NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN-OFF E STARTUP

Emanato con Decreto Rettorale n. 48/2024 del 12/01/2024 (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

INDICE

TITOLO I - (Disposizioni generali)	2
CAPO I - (Finalità e definizioni)	2
Art. 1 - (Finalità e ambiti di applicazione)	2
Art. 2 - (Definizioni)	2
TITOLO II - (Competenze)	4
CAPO II - (Istruttoria)	4
Art. 3 - (Commissione imprenditorialità)	4
Art. 4 - (Area Competente)	5
TITOLO III - (Disposizioni per la richiesta di accreditamento)	6
CAPO III - (Requisiti e procedura)	6
Art. 5 - (Requisiti di accreditamento delle società Spin-off)	6
Art. 6 - (Requisiti di accreditamento delle società Startup)	6
Art. 7 - (Composizione della compagine societaria)	7
Art. 8 - (Processo di accreditamento)	
TITOLO IV - (Regolamentazione degli Incarichi Extraistituzionali nelle Società Spin-off)	
CAPO IV - (Requisiti e procedure)	
Art. 9 - (Disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore nelle soc	cietà
Spin-off)	9
Art. 10 - (Procedura di autorizzazione)	
Art. 11 - (Disciplina degli incarichi extraistituzionali per Personale Tecnico Amministrativo nelle so	
spin-off)	10
Art. 12 - (Partecipazione di Assegnisti di Ricerca, Borsisti di Ricerca e Dottorandi di ricerca in soc	
spin-off)	11
TITOLO V - (Rapporti con l'Università)	
CAPO V - (Partecipazione dell'Università, Servizi e Monitoraggio)	
Art. 13 - (Partecipazione dell'Università al capitale sociale)	
Art. 14 - (Servizi, risorse e agevolazioni)	
Art. 15 - (Uso dei segni distintivi dell'Università)	
Art. 16 - (Monitoraggio delle Spin-off e delle Startup dell'Università)	
TITOLO VI - (Norme finali e transitorie)	
CAPO VI - (Disposizioni finali)	
Art. 17 - (Emanazione ed entrata in vigore)	
Art. 18 - (Deroga)	
Art. 19 - (Abrogazione)	14

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

TITOLO I - (Disposizioni generali)

CAPO I - (Finalità e definizioni)

Art. 1 - (Finalità e ambiti di applicazione)

- 1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna in coerenza con quanto definito agli art. 1, 2 e 35 dello Statuto promuove l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società, favorendo la costituzione di società di capitali, denominate Spin-off e Startup dell'Università di Bologna.
- 2. Il presente regolamento recepisce quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D.lgs. n. 297/1999 e dal D.M. 168 del 10 agosto 2011 concernente "la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di Spinoff o Startup", in attuazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, anche di Ateneo, sul conflitto di interessi, ivi compreso il Codice etico e di comportamento dell'Università.
- 3. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per l'accreditamento di imprese innovative (Spin-off e Startup). In particolare detta:
 - la definizione, i requisiti e il processo di accreditamento di una società "Spin-off dell'Università di Bologna" o "Startup dell'Università di Bologna";
 - i requisiti e le incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Startup da parte del Personale universitario (docente, ricercatore, personale tecnico amministrativo), Assegnisti, Dottorandi di ricerca, Borsisti di ricerca;
 - i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali nelle società spin-off compatibili con gli obblighi istituzionali, in coerenza con quanto previsto dal "Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari".
 - la composizione della compagine societaria delle Spin-off e Startup accreditate;
 - la disciplina dei rapporti delle società Spin-off e Startup con l'Università (servizi e agevolazioni offerti dall'Università, partecipazione dell'Università al capitale sociale);
 - le modalità di monitoraggio delle Spin-off e Startup dell'Università di Bologna;
 - le misure volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e Spin-off e Startup.
- 4. L'Università di Bologna può individuare soggetti giuridici e/o strutture di riferimento con cui mantenere stretta collaborazione per la progettazione, implementazione e gestione delle iniziative di supporto allo sviluppo dell'imprenditorialità, al fine di massimizzare l'efficacia ed efficienza dei servizi e incentivare lo sviluppo di imprenditorialità innovativa.

Art. 2 - (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1. **Accreditamento**: procedura in seguito alla quale una società viene riconosciuta come Spinoff (partecipata o non) e Startup dell'Università.
- 2. **Area Competente**: area dell'amministrazione generale che sostiene l'avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione dei beni immateriali dell'Università.
- 3. **Assegnisti**: coloro che hanno attivo un contratto di assegno di ricerca così come definito dal regolamento dell'Università di Bologna in materia.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 4. **Beni Immateriali**: i programmi per elaboratore, le banche dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale, così come definiti nel "Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Bologna".
- 5. **Borsisti di ricerca**: coloro risultano assegnatari di una borsa finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, così come definito dal regolamento dell'Università di Bologna in materia.
- 6. **Commissione imprenditorialità**: commissione istruttoria, deputata all'analisi di proposte imprenditoriali al fine del loro accreditamento e al mantenimento dello stesso come Spinoff e Startup dell'Università di Bologna.
- 7. **Dottorandi di ricerca**: iscritti a un corso di dottorato, così come definito dal "Regolamento in materia di corsi di dottorato" dell'Università di Bologna.
- 8. **Dottori di ricerca**: coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Bologna.
- 9. **Incarichi gestionali in società spin-off:** posizioni di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, componente del consiglio d'amministrazione con o senza deleghe operative e gestionali.
- 10. **Incarichi operativi in società spin-off:** posizioni inerenti all'esecuzione di attività quotidiane o specifiche funzioni operative all'interno dell'azienda. Queste attività possono includere la gestione di processi produttivi, lo sviluppo di prodotti, l'assistenza tecnica o altri compiti operativi.
- 11. **Incubatore**: soggetto giuridico che segue e accompagna il processo di crescita e sviluppo di nuove imprese.
- 12. **Partecipazione**: acquisizione da parte dell'Università di quote nel capitale sociale di una società spin-off. La partecipazione dell'Università può essere, come previsto dal D.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii., diretta se esercitata dall'Università direttamente, o indiretta, qualora effettuata per tramite di un soggetto giuridico controllato definito dall'Università per tale scopo.
- 13. **Personale universitario**: professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, personale tecnico amministrativo, collaboratori esperti linguistici (CEL) e lettori a contratto dell'Università di Bologna.
- 14. **Proponenti Spin-off**: coloro che possono proporre l'accreditamento di società quale Spin-off dell'Università di Bologna. Possono essere Proponenti Spin-off il Personale universitario, i Dottorandi di ricerca, gli Assegnisti e i Borsisti di ricerca.
- 15. **Proponenti Startup**: coloro che non inquadrati come Personale universitario, Dottorandi di ricerca, Assegnisti o Borsisti di ricerca, possono proporre l'accreditamento di società quale Startup dell'Università di Bologna. Possono essere Proponenti Startup gli studenti iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo, a un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello), a un corso di specializzazione, ad eccezione dei medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99. Possono, inoltre, essere Proponenti Startup coloro che abbiano conseguito, da meno di 3 anni dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria da parte della Commissione imprenditorialità, il seguente titolo di studio: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, diploma di specializzazione

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

(compreso quello relativo ai medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99), master universitario di primo o secondo livello, dottorato di ricerca.

16. Spin-off:

- a) società di capitali, costituenda o di recente costituzione;
- b) promossa su iniziativa dell'Università di Bologna o da almeno un Proponente Spin-off, oppure partecipata dall'Università di Bologna e/o da almeno un Proponente Spin-off, intendendosi tale partecipazione sia in termini di partecipazione al capitale sociale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, attraverso l'impiego di know-how e competenze generate in un contesto di ricerca;
- c) finalizzata all'utilizzo industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca ottenuti in Università, ovvero avente ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati nell'ambito di attività di ricerca o utilizzando risorse dell'Università.
- 17. **Spin-off partecipata dall'Università di Bologna**: società Spin-off che abbia superato la valutazione di accreditamento e alla quale l'Università partecipa al capitale sociale, direttamente o tramite un soggetto designato dalla stessa Università.
- 18. **Spin-off accreditata dall'Università di Bologna**: società Spin-off che abbia superato la valutazione di accreditamento e alla quale l'Università, o un soggetto designato dalla stessa Università, non partecipa al capitale sociale.

19. Startup:

- a) società di capitali, costituenda o di recente costituzione;
- b) promossa da almeno un Proponente Startup, che abbia partecipato ad iniziative o progetti promossi dall'Università per favorire lo sviluppo imprenditoriale;
- c) finalizzata alla produzione/erogazione di prodotti/servizi innovativi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università di Bologna.
- 20. **Startup accreditata dall'Università di Bologna**: società Startup che abbia superato la valutazione di accreditamento.
- 21. **Strutture di supporto**: soggetti pubblici e privati che collaborano con l'Università per supportare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali accreditabili come Spin-off e Startup dell'Università di Bologna.
- 22. **Team imprenditoriale**: Proponenti Spin-off o Startup e/o eventuali soggetti, anche esterni all'Università di Bologna (persone fisiche e/o giuridiche) che intendano dare avvio ad un progetto imprenditoriale.

TITOLO II - (Competenze)

CAPO II - (Istruttoria)

Art. 3 - (Commissione imprenditorialità)

1. Ai fini dell'Accreditamento delle iniziative imprenditoriali, è nominata una Commissione imprenditorialità che esercita funzioni istruttorie ed esprime pareri in merito alla sostenibilità dell'idea di business e alla valorizzazione dei risultati di ricerca e/o alla derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze acquisite nell'ambito dell'Università. La Commissione imprenditorialità può richiedere ulteriori integrazioni e verifiche al Team imprenditoriale al fine del perfezionamento dell'iter istruttorio. La Commissione imprenditorialità analizza annualmente l'esito del monitoraggio delle Spin-off

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna
 - e Startup, effettuato tramite apposita procedura di cui all'art. 16, al fine del mantenimento dell'Accreditamento.
- 2. La Commissione imprenditorialità è formata da 4 membri fissi (Rettore o suo delegato, Dirigente dell'Area Competente o suo delegato, rappresentante del soggetto giuridico designato dall'Università per detenere le partecipazioni nelle società spin-off/Startup o suo delegato, Presidente dell'Incubatore dell'Università di Bologna o suo delegato) a cui possono essere aggiunti un massimo di 2 ulteriori membri. I membri della Commissione imprenditorialità sono nominati con decreto rettorale e non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute. La Commissione è presieduta dal Rettore o suo Delegato che nomina un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento. Qualora i membri siano in numero pari, prevale il voto del Presidente.
- 3. La Commissione imprenditorialità può invitare a partecipare a singole riunioni con funzioni consultive:
 - a) il Direttore/i delle strutture di appartenenza dei Proponenti delle singole iniziative Spinoff;
 - b) altri soggetti interni ed esterni all'Università, competenti sullo specifico settore di business del progetto imprenditoriale oggetto di valutazione.
- 4. I membri della Commissione imprenditorialità e gli eventuali ulteriori soggetti invitati sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin-off e Startup e sui relativi piani di *business*.

Art. 4 - (Area Competente)

- 1. L'Area Competente istruisce le pratiche al fine della verifica della presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di Accreditamento.
- 2. L'Area Competente, avvalendosi della collaborazione delle Strutture di supporto, sostiene il Team imprenditoriale nella definizione e strutturazione dell'idea imprenditoriale.
- 3. L'Area Competente e le eventuali altre Strutture di supporto sostengono il Team imprenditoriale nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale e nella definizione delle condizioni di sfruttamento dei Beni immateriali generati nell'ambito dell'Università e/o nella valorizzazione delle opportunità per l'Università.
- 4. L'Area Competente cura l'istruttoria relativa alla procedura di Accreditamento delle società;
- 5. L'Area Competente svolge le attività di segreteria per la Commissione imprenditorialità, curando la conservazione dei relativi atti.
- 6. L'Area Competente supporta la procedura di monitoraggio dei risultati raggiunti dalle società accreditate.
- 7. L'Area Competente e gli eventuali altri soggetti giuridici e Strutture di supporto sono tenuti alla tutela della riservatezza e della confidenzialità delle informazioni.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

TITOLO III - (Disposizioni per la richiesta di accreditamento) CAPO III - (Requisiti e procedura)

Art. 5 - (Requisiti di accreditamento delle società Spin-off)

- 1. L'Università individua i seguenti come requisiti necessari per considerare una società "Spinoff dell'Università":
 - a) l'impresa, nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere l'utilizzo industriale, commerciale e sociale di risultati di ricerca dell'Università.
 - Tale utilizzo dovrà essere regolato attraverso un accordo formale che definisca le condizioni di sfruttamento di Beni Immateriali dell'Università; alternativamente dovrà essere riconoscibile un ritorno in termini di opportunità per l'Università. L'Università si riserva comunque il diritto di chiedere una partecipazione al capitale sociale;
 - b) l'attività e gli obiettivi della Spin-off non devono essere in concorrenza con le attività dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
 - c) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 3 anni;
 - d) il verificarsi di almeno uno dei seguenti 3 requisiti:
 - i) azienda costituita su iniziativa dell'Università;
 - ii) azienda con partecipazione dell'Università, diretta o indiretta, al capitale sociale;
 - iii) azienda con partecipazione al capitale sociale di almeno una unità di Personale universitario, Assegnisti, Borsisti o Dottorandi di ricerca;
 - e) il piano di business della Spin-off deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnico economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di sfruttamento da parte dello Spin-off dei Beni immateriali dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca;
 - f) deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra la società Spin-off e l'Università di Bologna (e le sue strutture), dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università, così come indicati nelle "Linee guida in materia di spin-off e startup";
 - g) devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione del Personale universitario, Assegnisti, Borsisti e Dottorandi di ricerca alle Spin-off;
 - h) in caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale delle Spin-off, di cui all'art. 13.

Art. 6 - (Requisiti di accreditamento delle società Startup)

- 1. L'Università individua i seguenti requisiti necessari per valutare l'Accreditamento di una società come Startup dell'Università:
 - a) l'impresa deve basare il proprio *business* su prodotti e/o servizi innovativi sviluppati in collaborazione con l'Università o nell'ambito di iniziative promosse dall'Università;
 - b) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 3 anni;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna
 - c) il capitale sociale dell'impresa deve essere costituito con il conferimento di almeno un Proponente Startup, così come definito all'art. 2 comma 15;
 - d) il piano di business deve essere chiaramente identificato dal punto di vista della sostenibilità tecnica, economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale).

Art. 7 - (Composizione della compagine societaria)

- 1. Oltre ai Proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale di spin-off e startup anche:
 - a) soggetti fisici esterni all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
 - b) soggetti giuridici pubblici o soggetti giuridici privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
- 2. Le modalità di partecipazione di soggetti giuridici alla compagine societaria sono indicate all'interno delle "Linee guida in materia di spin-off e startup".

Art. 8 - (Processo di accreditamento)

- 1. La proposta di Accreditamento può essere avanzata da uno o più Proponenti o promossa dall'Università.
- 2. La verifica dei requisiti al fine dell'avvio dell'iter di Accreditamento avviene a far data dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria della Commissione imprenditorialità.
- 3. Ai fini dell'Accreditamento, il Team imprenditoriale procede alla redazione di:
 - a) un piano di business che contenga:
 - i) obiettivi, piano economico finanziario, mercato di riferimento e modello organizzativo;
 - ii) esplicitazione degli aspetti innovativi dell'attività di business e legame con attività di ricerca (per Spin-off) o competenze maturate grazie alla partecipazione ad iniziative promosse dall'Università (per Startup);
 - iii) modalità di sfruttamento dei Beni immateriali dell'Università;
 - iv) composizione della compagine societaria ed indicazione della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università;
 - v) indicazione in merito al coinvolgimento dei componenti del Team imprenditoriale e relativa descrizione di ruoli e mansioni all'interno della società; per quanto concerne il Personale universitario, Dottorandi di ricerca, Assegnisti e Borsisti di ricerca previsione dell'impegno orario richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività e indicazione di eventuale remunerazione prevista;
 - vi) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università, di cui art. 14;
 - vii) definizione dei rapporti futuri con l'Università.
 - b) documento (executive summary) che contenga:
 - i) breve descrizione del progetto imprenditoriale;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna
 - ii) composizione della compagine societaria, il ruolo dei soci e le relative mansioni all'interno della società; per quanto concerne il Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti previsione dell'impegno orario richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività e indicazione di eventuale remunerazione prevista;
 - iii) definizione dei rapporti con l'Università in termini di:
 - derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze/ricerca sviluppate in Università;
 - eventuali future collaborazioni;
 - iv) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università, di cui art. 14.
- 4. la proposta di Accreditamento della società quale Startup/Spin-off dell'Università viene presentata alla Commissione Imprenditorialità corredata dal piano di business, dall'executive summary e da ogni altra documentazione ritenuta utile per la presentazione dell'iniziativa imprenditoriale.
- 5. Nel caso di società Spin-off, il progetto imprenditoriale deve essere presentato anche al Consiglio delle Strutture a cui il/i Proponente/i spin-off afferiscono/partecipano (Dipartimento di afferenza e Strutture assimilate). Il Consiglio di ciascuna Struttura deve deliberare in merito a:
 - a) riconoscimento di assenza di concorrenza/conflitto di interessi con le attività della struttura e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
 - b) per il Dipartimento di afferenza: compatibilità dell'impegno orario annuale previsto dai Proponenti all'interno della Spin-off con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
 - c) se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere servizi e risorse.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito a:
 - a) proposta di Accreditamento e costituzione di una società Spin-off o Startup;
 - b) eventuale partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell'Università in uno Spin-off di cui all'art. 13;
 - c) assenza di conflitto di interessi e concorrenza tra le attività di impresa e i ruoli ricoperti dai Proponenti e le attività svolte nell'Università, avvalendosi di quanto definito nella delibera della Struttura di afferenza e partecipazione dei Proponenti;
 - d) servizi e risorse riconosciuti alla società da parte dell'Università.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera analizzando i seguenti documenti:
 - a) piano di business ed executive summary;
 - b) parere della Commissione imprenditorialità;
 - c) delibere delle strutture di afferenza e appartenenza dei Proponenti (nel caso di società Spin-off).
- 8. Lo status di società Spin-off/Startup accreditata dall'Università è riconosciuto per le costituende società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa che deve avvenire entro 12 mesi dalla data di tale delibera, pena la perdita dello status di società Spin-off/Startup accreditata dall'Università; per le società costituite da meno di 3 anni, a decorrere dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 9. Lo status di Spin-off e Startup accreditata dell'Università è riconosciuto senza vincoli di durata, fatte salve le verifiche operate dalla Commissione imprenditorialità in relazione all'esito del monitoraggio, di cui all'art.16, e in relazione al fatto che l'impresa non leda, con il proprio operato, l'immagine e il decoro dell'Università. L'eventuale revoca dello status di Startup o Spin-off dell'Università è disposta, a seguito dell'istruttoria della Commissione imprenditorialità, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Con la revoca dell'Accreditamento, le società perdono la possibilità di fruire di servizi, agevolazioni, nonché il diritto d'uso del marchio Spin-off e Startup e non possono definirsi "Spin-off o Startup accreditata dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna".

È istituito presso l'Area Competente un archivio informatico delle società Spin-off e Startup accreditate dell'Università.

TITOLO IV - (Regolamentazione degli Incarichi Extraistituzionali nelle Società Spin-off)

CAPO IV - (Requisiti e procedure)

Art. 9 - (Disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore nelle società Spin-off)

- 1. La disciplina dei presupposti e delle procedure, così come il regime delle incompatibilità, per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali per il personale docente e ricercatore è disciplinata dal "Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari". Per quanto non espressamente previsto dal suddetto regolamento, si rimanda ai successivi commi e articoli.
- 2. È consentita la costituzione, l'esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali di società con caratteristiche di spin-off o di startup universitari, di cui al D.M. 10/8/2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali.
- 3. La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 5 anni a partire dalla più recente tra data di accreditamento e data di costituzione della stessa. Tale scadenza eventualmente è prorogabile di un ulteriore anno.
- 4. L'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, così come l'apertura di partita IVA, per incarichi operativi e gestionali nelle società spin-off, sono consentiti nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti di legge.
- 5. Le ore di attività svolte nelle società spin-off non possono eccedere un impegno complessivo congiuntamente a quello scaturente dallo svolgimento di eventuali altri incarichi in essere nell'anno di riferimento superiore a 400 ore/annue.
- 6. Resta in ogni caso incompatibile con lo status di professore e ricercatore, indipendentemente dal regime di impegno prescelto:
 - a) l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di società spin-off o startup universitarie;
 - b) l'assunzione di incarichi operativi e gestionali nelle società aventi caratteristiche di Spinoff o Startup universitarie da parte del personale che ricopre, all'interno dell'Università, la carica di Rettore, Pro-Rettore, membro del Consiglio d'Amministrazione, membro del Senato Accademico, direttore di Dipartimento, presidente della Scuola, membro di

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

commissioni d'Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento sia designato dall'Ateneo a far parte del consiglio d'amministrazione di società di spin-off o startup universitari, delle quali non sia socio o proponente. Il Rettore verifica il rispetto di tali limitazioni;

c) la partecipazione in società spin-off in posizione di controllo.

Art. 10 - (Procedura di autorizzazione)

- 1. La richiesta per l'attribuzione di incarichi extraistituzionali per il personale docente e ricercatore all'interno di società spin-off deve essere presentata all'Area Competente unitamente ai documenti previsti al precedente art. 8 comma 3.
- 2. Successivamente all'approvazione dell'accreditamento e della verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte dall'Università, verificato il rispetto delle disposizioni previste dal "Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari", l'autorizzazione viene rilasciata dal Magnifico Rettore. Permane l'obbligo di comunicazione, a carico del personale interessato, di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- 3. Qualora la richiesta di assumere un incarico operativo o gestionale da parte del personale docente e ricercatore, anche originariamente non incluso tra i soggetti che hanno dato origine al progetto imprenditoriale, avvenga successivamente al processo di accreditamento, la richiesta di autorizzazione deve essere preventivamente sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.
- 4. La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di 5 anni a partire dalla più recente tra data di accreditamento e data di costituzione della società. Successivamente a tale quinquennio, l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi operativi e gestionali potrà essere rilasciata dall' Area del Personale per un ulteriore anno, subordinatamente alla conferma dell'accreditamento. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio, ma non incarichi operativi o gestionali nell'ambito della società.

Art. 11 - (Disciplina degli incarichi extraistituzionali per Personale Tecnico Amministrativo nelle società spin-off)

1. L'attività svolta dal Personale Tecnico Amministrativo in favore della società spin-off accreditata si connota come incarico extraistituzionale. Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione del Personale Tecnico Amministrativo alle Spin-off si rimanda alle norme di legge e ai Regolamenti dell'Università in tema di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 12 - (Partecipazione di Assegnisti di Ricerca, Borsisti di Ricerca e Dottorandi di ricerca in società spin-off)

1. Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione di Assegnisti di ricerca, Borsisti di Ricerca e Dottorandi di ricerca si rimanda alle norme di legge e ai regolamenti in materia.

TITOLO V - (Rapporti con l'Università)

CAPO V - (Partecipazione dell'Università, Servizi e Monitoraggio)

Art. 13 - (Partecipazione dell'Università al capitale sociale)

- 1. L'Università, a sua discrezione, valuta l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin-off direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti individuati dall'Università per la gestione delle partecipazioni con una quota minima espressa nelle "Linee guida in materia di Spin-off e Startup" ed eventuali condizioni di uscita.
- 2. Lo status di Spin-off e Startup accreditata dell'Università viene mantenuto anche oltre il periodo di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte dell'Università, come previsto all'art. 8, comma 9 del presente regolamento.
- 3. La partecipazione dell'Università, sia diretta che indiretta, ha una durata che non può essere superiore a 5 anni dalla data di costituzione, prorogabili dal Consiglio di Amministrazione qualora ne verifichi l'opportunità, nei limiti stabiliti dalla legge. È fatta salva la possibilità che la partecipazione universitaria, al termine del periodo predetto, persa la qualifica di Spin-off e ritenuta strategica da parte degli organi competenti dell'Ateneo, permanga in capo a quest'ultima nel rispetto della disciplina d'Ateneo sulle società partecipate.
- 4. Ai fini della partecipazione dell'Università nelle società Spin-off è necessario siano rispettati alcuni principi:
 - a) fino al permanere della partecipazione diretta o indiretta da parte dell'Università l'eventuale trasferimento di quote/azioni sia subordinato al gradimento dell'Università o del soggetto dalla stessa designato per detenere le partecipazioni;
 - b) fino al permanere della partecipazione diretta o indiretta da parte dell'Università, la società spin-off sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e che almeno un Consigliere sia designato dall'Università o dal soggetto giuridico dalla stessa identificato per detenere le partecipazioni nelle società;
 - c) tutti i soci accettino la sottoscrizione di patti parasociali di durata quinquennale, modificabili all'unanimità dai contraenti;
 - d) nei patti parasociali siano previsti i seguenti principi:
 - i) nel caso in cui uno o più soci cedano una partecipazione nella Società spin-off cumulativamente superiore al 50% ad un medesimo soggetto, l'Università potrà esercitare il diritto di cedere tutta o parte della propria quota al medesimo prezzo e condizioni offerte agli altri soci.
 - ii) nel caso in cui uno o più soci intendano acquisire parte o tutte le quote detenute dall'Università e/o nel caso di accensione di campagne di crowdfunding versus equity, l'Università potrà cedere le proprie quote o parte di esse ad un valore non

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna
 - inferiore a quello derivante dal patrimonio netto della società al momento della cessione.
 - iii) in ogni caso all'Università sia riconosciuta una opzione di vendita della propria partecipazione agli altri soci, in proporzione delle quote di ciascuno, da esercitarsi entro il quinto anno dalla costituzione della società spin-off, previa giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università o del soggetto giuridico dalla stessa designata per la detenzione delle partecipazioni in spin-off. In questi casi i Soci diversi dall'Ateneo hanno l'obbligo di acquistare, le quote dell'Ateneo al maggior valore tra quello corrispondente al conferimento iniziale, quello derivante dalla valorizzazione del patrimonio netto della società alla data di cessione oppure, in presenza di offerte da parte di terzi, qualora maggiore dei precedenti, al valore riconosciuto dall'offerta di terzi.
 - iv) l'Università abbia la facoltà di nominare almeno un Sindaco effettivo, qualora venga nominato il Collegio sindacale laddove previsto dalle norme di legge o statutarie.
 - v) I soci non possano esercitare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale.

Art. 14 - (Servizi, risorse e agevolazioni)

- 1. L'Università, riconoscendo e promuovendo i processi di imprenditorialità nati al proprio interno, prevede servizi di pre-incubazione, supporto e incubazione a favore delle Startup e Spin-off dell'Università. Tali servizi hanno l'obiettivo di sostenere nei primi anni di vita le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle aziende accreditate, attraverso una serie di agevolazioni fornite dall'Università, dalle sue strutture o da altri soggetti partner.
- 2. I rapporti tra le società Spin-off e Startup e l'Università e le sue strutture per la disciplina dei servizi/risorse offerti sono regolati da specifico contratto.
- 3. I servizi e le modalità di fruizione degli stessi sono differenziati in base alla tipologia di azienda accreditata (Spin-off partecipata o accreditata o Startup accreditata).
- 4. Le specifiche agevolazioni e le relative modalità di fruizione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e descritte nelle "Linee guida in materia di spin-off e startup".
- 5. I servizi erogati dall'Università di Bologna e sue strutture a favore delle Spin-off non potranno eccedere i 5 anni, fatti salvi specifici servizi deliberati dall'Università ed espressi nelle "Linee guida in materia di spin-off e startup" che potranno essere erogati anche oltre il quinquennio.
- 6. L'Università di Bologna potrà erogare servizi a favore delle Startup attraverso specifici accordi con i propri partner, fatti salvi specifici servizi deliberati dall'Università ed espressi nelle "Linee guida in materia di spin-off e startup" che potranno essere erogati anche oltre il quinquennio.

Art. 15 - (Uso dei segni distintivi dell'Università)

 In coerenza con quanto previsto dall'apposito Regolamento in materia, l'uso del marchio istituzionale dell'Università non è consentito alle società Spin-off e Startup.
 Le società non potranno pertanto far uso del marchio istituzionale dell'Ateneo sia nella sua componente figurativa che denominativa nella comunicazione istituzionale così come nei propri segni distintivi.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 2. L'Università al fine di distinguere le proprie società Spin-off e Startup ha ideato un apposito marchio figurativo il cui uso è concesso, ove richiesto, alle società che hanno concluso il percorso di accreditamento.
- 3. Le società Spin-off o Startup che hanno ottenuto l'accreditamento potranno inserire nella comunicazione istituzionale la dicitura "Spin-off o Startup dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna".
- 4. Poiché il processo di Accreditamento è condizione necessaria per essere riconosciute come Spin-off o Startup dell'Università, è fatto divieto alle società non accreditate di definirsi "Spin-off o Startup dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna".

Art. 16 - (Monitoraggio delle Spin-off e delle Startup dell'Università)

- 1. Ogni anno, nel rispetto dei principi enunciati nel D.M. del 10 agosto 2011 n 168, artt. 4 e 5, al fine del mantenimento dell'Accreditamento, l'Area competente dell'Amministrazione generale dell'Università svolge un monitoraggio delle società accreditate come Startup e Spin-off, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, con richiesta, anche, di fornire l'ultimo bilancio depositato e una visura camerale aggiornata.
- 2. I principi del monitoraggio sono approvati dagli Organi Accademici sulla base delle informazioni necessarie per valutare:
 - a) la coerenza del progetto imprenditoriale con quanto precedentemente approvato in sede di Accreditamento;
 - b) il ruolo del Personale universitario, Dottorandi di ricerca e Assegnisti e Borsisti di Ricerca eventualmente impegnati nelle attività;
 - c) l'evoluzione della società in termini di crescita e sostenibilità della stessa, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - d) i rapporti con l'Università, in termini di valorizzazione della ricerca e competenze maturate nell'Università, oggetto del progetto imprenditoriale, servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
- 3. Le società sono tenute, al fine di mantenere lo status di società accreditate dall'Università, a fornire le informazioni e i documenti richiesti annualmente entro i termini previsti dal contratto di servizi.
- 4. Il vincolo da parte delle società accreditate di fornire le informazioni e i documenti richiesti è definito in uno specifico contratto con l'Università.

TITOLO VI - (Norme finali e transitorie)

CAPO VI - (Disposizioni finali)

Art. 17 - (Emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di emanazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Art. 18 - (Deroga)

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Imprenditorialità, previo parere del Senato Accademico, ricorrendo particolari motivi di necessità, può derogare ai limiti previsti per la durata delle agevolazioni di cui all'art. 14 comma 5.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 19 - (Abrogazione)

- 1. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del Regolamento di cui al D.R. n. 1923 del 04/12/2018, pubblicato su Bollettino Ufficiale di Ateneo n° 263 del 15/12/2018 e del Regolamento di cui al D.R. n. 1467 del 04/11/2020 pubblicato su Bollettino Ufficiale di Ateneo n° 284 del 16/11/2020.
- 2. Il presente regolamento si applica anche alle società che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano già accreditate dall'Università di Bologna.
